Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 febbraio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1970, n. **1292.**

Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, chiunque e comunque nei territori delle province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza estragga ed utilizzi acque sotterranee è tenuto a farne denuncia al competente ufficio del genio civile entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

La denuncia, da compilarsi in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

nome, cognome e domicilio dell'utente;

denominazione della località e zona ove è ubicato il pozzo di estrazione;

il pozzo di estrazione;

quantitativo d'acqua estratto nell'anno e caratteristiche del macchinario installato;

uso cui l'acqua è destinata, e, secondo che trattisi di uso irriguo, potabile o industriale vario, estensione dei terreni irrigati, numero delle persone o abitati da servire, stabilimento industriale cui è adibita;

estremi dell'eventuale provvedimento amministrativo di autorizzazione alla ricerca ed allo scavo del pozzo o di concessione dell'acqua, emanato a norma del citato testo unico, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite ai sensi degli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni. L'ammenda ivi prevista è elevata a lire 30 mila nel minimo ed a lire 1 milione e 500 mila nel massimo.

Art. 4.

A modifica dell'ultimo comma dell'articolo 105 del testo unico, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933. n. 1775, avverso i provvedimenti emessi dagli uffici del genio civile territorialmente competenti per le province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza, è dato ricorso al presidente del magistrato alle acque, il cui provvedimento è definitivo.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — REALE — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1293.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pellegrino martire, in Parma.

N. 1293. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Parma in data 1° agosto 1968, integrato con dichiarazioni del 20 agosto 1968 e 31 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Pellegrino martire, in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 144. — CARUSO

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 144. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1970.
Ricostituzione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 3 della stessa legge che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Visto il proprio decreto ministeriale 31 maggio 1968, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della predetta commissione centrale;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione della commissione stessa, in seguito alla scadenza del biennio;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti alla amministrazione in ordine al grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Considerato il conseguente riparto della rappresentanza di categoria prevista dall'art. 3 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, fra le rispettive organizzazioni;

Viste le designazioni pervenute all'amministrazione;

Visto l'art. 63 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'art. 3 della legge 4 maggio 1951, n. 456;

Decreta:

Art. 1.

La commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati è composta come segue:

Vignola Giuseppe, Pallagrosi Luciano, Mari Antonio, Ceremigna Francesco, Tacconi dott. Leandro, Amoroso dott. Antonio, Bertona dott. Bruno, Tisselli Paolo, membri effettivi e Solaini Domenico, Giorgi Valeriano, Banchieri Domenico, Mastidoro Francesco, Contena dottor Giovanni, Codazzi dott.ssa Sandra, Lucchini Adolfo, Rufino Luciano, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Lariccia avv. Francesco, Fenoglio dott. Lorenzo, Potestà dott. Pietro, Sorace avv. Rocco, membri effettivi e Biocca avv. Mario, Fantetti dott. Antonio, Tarsitani Giulio, Bottini dott. Alberto, membri supplenti, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Ciabattini avv. Raffaele, membro effettivo e Panizza avv. Franco, membro supplente, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Parlagreco prof. Attilio, membro effettivo e Crispolti dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Gasparri Ulderigo, membro effettivo, e Manini dottor Mario, membro supplente, in rappresentanza degli artigiani;

Pilia dott. Cesare, direttore generale del collocamento della manodopera, membro effettivo, e Tavernini dott. Ugo, membro supplente; Guerrieri prof. Danilo, direttore generale dei rapporti di lavoro, membro effettivo, e Pironti dott. Remo, membro supplente; Roselli dott. Ferdinando, direttore generale della previdenza e assistenza sociale, membro effettivo, e Gorini dott. Bruno, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nuzzaci dott. Umberto, membro effettivo, e Puglisi dott.ssa Maria, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Iannetti dott. Bruno, membro effettivo, e Marra dott. Ernesto, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Terrana dott. Carmelo, membro effettivo, e De Rinaldis dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Camanni dott. Luigi, membro effettivo, e Paretti dott Orazio, membro supplente, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Alle sedute della commissione centrale e dei comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle quali sia trattata la materia di cui all'art. 2 n. 4 della legge stessa, parteciperà:

D'Arconte dott. Lucio, membro effettivo, e Cerbo dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Alle sedute della commissione centrale e dei comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperanno:

Di Gristina dott. Salvatore, membro effettivo, e Zaso dott. Salvatore, membro supplente, in rappresentanza della Sicilia;

Del Rio dott. Romualdo, membro effettivo, e Onorato dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza della Sardegna;

Agostini dott. Guido, membro effettivo, e Mayer dottor Walter, membro supplente, in rappresentanza del Trentino-Alto Adige;

Albaney Giuseppe, membro effettivo, e Marcoz dottor Oreste, membro supplente, in rappresentanza della Valle d'Aosta;

Calegari dott. Duilio, membro effettivo, e Dal Cer dott. Carlo, membro supplente, in rappresentanza del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Le funzioni di segretario e vice segretario della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza dei disoccupati sono disimpegnate rispettivamente dal dott. Renato Gambetta, direttore di divisione e dal dott. Cesare Sarli, direttore capo del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1970
Registro n. 14 Lavoro e previd. soc., foglio n. 220

(967)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Sicilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7386 in data 23 maggio 1970, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. 43520 in data 26 novembre 1970, con la quale il prefetto di Palermo ha designato quale membro della citata commissione regionale il dott. Rosario Angelo, vice prefetto, in sostituzione del dott. Aldo Longo, destinato ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Rosario Angelo, vice prefetto, designato dal prefetto di Palermo, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Sicilia, in sostituzione del dott. Aldo Longo, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(969)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIII Fiera campionaria della Sardegna », in Cagliari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIII Fiera campionaria della Sardegna », che avrà luogo a Cagliari dal 16 al 28 marzo 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(732)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1971.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di « San Lorenzo Martire », di Occhiobello, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Occhiobello.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 16 febbraio 1970 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « San Lorenzo Martire » di Occhiobello, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Occhiobello (Rovigo);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 20 febbraio 1970, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di « San Lorenzo Martire », di Occhiobello, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Occhiobello (Rovigo), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 20 febbraio 1970, sono prorogate fino al 20 agosto 1971, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1115)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica degli accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e atti connessi, relativi all'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia.

Il giorno 21 dicembre 1970 in base ad autorizzazione disposta con legge 7 dicembre 1970, n. 1047, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 28 dicembre 1970, è stato depositato presso il segretariato generale del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee lo strumento di ratifica degli accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e atti connessi, relativi all'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia.

In conformità dell'art. 34 gli accordi internazionali ed atti connessi sopra citati sono entrati in vigore, nei confronti dell'Italia, il 1° gennaio 1971.

(749)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Isola di Ariano, con sede in Ariano Polesine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7358, in data 14 gennaio 1971, sono state approvate modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Isola di Ariano, con sede in Ariano Polesine (Rovigo), deliberate dal consiglio dei delegati in data 18 ottobre 1970.

(751)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Luco dei Marsi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.872.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1249)

Autorizzazione al comune di Lucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Lucoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.928.529, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1250)

Autorizzazione al comune di Moscufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Moscufo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.983.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1251)

Autorizzazione al comune di Morrone del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Morrone del Sannio (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.714.714, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1252)

Autorizzazione al comune di Provvidenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Provvidenti (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 724.872, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1253)

Autorizzazione al comune di Recale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1971, il comune di Recale (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.825.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1254)

Autorizzazione al comune di Ripamolisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Ripamolisano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.710.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1255)

Autorizzazione al comune di Roccavivara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Roccavivara (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.124.771, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1256)

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di San Biase (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.999.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1257)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Limosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.760.474, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1258)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia a Pianisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.742.299, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1259)

Autorizzazione al comune di Torre de' Passeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Torre de' Passeri (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.256.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1260)

Autorizzazione al comune di Toro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Toro (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.711.837, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1261)

Autorizzazione al comune di Cremona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1971, il comune di Cremona, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 146.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1248)

Autorizzazione al comune di Domusnovas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1971, il comune di Domusnovas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.810.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1262)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1971, il comune di Guspini (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.631.488, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1263)

Autorizzazione al comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1971, il comune di Gonnosfanadiga (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.494.068, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1264)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto professionale per infermiere annessa agli spedali riuniti S. Maria della Scala di Siena ad istituire un corso di specializzazione in cardiologia d'urgenza.

Con decreto n. 300.10.II.75/3.5419 in data 6 novembre 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola convitto professionale per infermiere annessa agli spedali riuniti di S. Maria della Scala di Siena, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in cardiologia d'urgenza presso la scuola medesima, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

(703)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 223 Mod. 241 D.P. — Data: 19 novembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Milano — Intestazione: Manfredonia Manfredi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.712.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 gennaio 1971

(355)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda di Ziani Isidoro intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio n. 45/82-1 del 18 maggio 1931 e precisamente da Ziani a Cijan;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome di Ziani Isidoro, nato a Savogna d'Isonzo il 19 giugno 1920, e residente a Savogna d'Isonzo, via XXIV Maggio, 40, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di Cijan.

Con la presente determinazione viene ripristinato il cognome nella forma originaria anche alla moglie del richiedente Peteani Ilaria in Ziani, nata a Savogna d'Isonzo il 22 ottobre 1922.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 14 gennaio 1971

Il prefetto: SGANGA

(754)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente le norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 concernente, fra l'altro, provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, decreto convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Considerato che il ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa di cui alla tabella 67 annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, ha un organico di ventinove posti;

Considerato che con decreto ministeriale in corso di perfezionamento l'agente tecnico (A) Iaboni Tommaso, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge 24 maggio 1970, n. 336 è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° agosto 1970 e che, pertanto, in base al quarto comma dell'art. 3 sopracitato, il posto lasciato libero dall'anzidetto agente tecnico deve essere portato in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo di cui trattasi;

Accertato, quindi, che nel citato ruolo, avente un organico di ventotto unità, per motivi suesposti, sono attualmente vacanti diciannove posti;

Constatata, in relazione alle attuali esigenze di servizio, l'urgente necessità di ripianare l'organico del predetto ruolo mediante immissione di nuovi elementi e di bandire, pertanto, un pubblico concorso per le disponibilità dell'organico stesso;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1969, registro n. 40 Difesa, foglio n. 320, con il quale in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 56 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, è stato bandito un concorso a tredici posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa, concorso riservato al personale impiegatizio non di ruolo di 4ª categoria in servizio presso l'Amministrazione della difesa;

Considerato che per la partecipazione a quest'ultimo concorso sono pervenute due domande e che il termine utile per la presentazione delle relative domande è ormai scaduto;

Considerata la necessità, in sede di reclutamento di nuovo personale secondo le ordinarie forme, di tenere indisponibili due posti sui diciannove vacanti per l'eventuale nomina ad agente tecnico in prova dei due impiegati che hanno chiesto di partecipare al predetto concorso indetto con decreto ministeriale 4 marzo 1969;

Considerata, inoltre, la necessità di occupare complessivamente, ai sensi dell'art. 12 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, dieci posti con appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla stessa legge n. 482 (percentuale rapportata al 40% dell'anzidetto organico di ventotto unità, diminuita di un impiegato assunto per le categorie riservatarie, quale invalido civile di guerra);

Considerato, infine, che in base al secondo comma dello art. 4 del citato decreto-legge n. 622 devono ora essere accantonati, per esclusiva riserva in favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito dei recenti eventi, tre posti pari all'aliquota dell'1% del relativo organico prevista dalla menzionata norma;

Valutato, pertanto, in quattro unità (pari alla differenza tra le attuali vacanze del ruolo, diciannove, ed il numero, quindici, dei posti indisponibili per le suesposte ragioni) lo attuale, effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di licenza di quinta elementare;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Inoltre, l'ammissione al concorso è tassativamente condizionata al possesso di regolare patente di guida per autoveicoli.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta bollata, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili, divisione 11ª Palazzo dell'Esercito 00100 Roma, e dovrà essere spedita alla Direzione generale stessa a mezzo raccomandata entro il termine perentorio del 30 marzo 1971, corredata da tutti i documenti che, a parere degli aspiranti possono attestare il possesso di titoli valutabili in sede di concorso, salva restando ogni determinazione al riguardo della commissione esaminatrice, giusta successivo art. 8.

Ai fini dell'accertamento della tempestività della presentazione della domanda entro il citato termine (30 marzo 1971) fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale sulla raccomandata con la quale sarà spedita la domanda stessa.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento nonchè la data di rilascio del titolo di studio stesso);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) gli eventuali servizi — siano, o meno, in atto — prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la precisa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusisi, delle cause di risoluzione del relativo rapporto o dei relativi rapporti di pubblico impiego);

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera g) del precedente art. 4:

la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e la indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

il proprio recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede di primo impiego;

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Nella stessa domanda gli aspiranti sono tenuti a dichiarare il possesso di regolare patente di guida per autoveicoli, indicandone gli estremi.

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda
Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 8.

Prove di esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

La commissione, previa insindacabile determinazione dei titoli da prendere in considerazione ai fini del concorso e dei criteri di massima da applicare nella relativa valutazione, assegnerà a ciascun candidato in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, un punto che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non potrà essere nel complesso superiore ai 5/10. Sottoporrà, quindi, i candidati, nella sede che il Ministero riterrà di stabilire, alla prova di scrittura sotto dettato ed alla prova di idoneità tecnica.

La prova di idoneità tecnica tenderà ad accertare la capacità di guida di un'autovettura, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento nonchè del codice della strada, oltre alla conoscenza delle segnalazioni stradali.

La data in cui saranno tenute le prove di cui sopra verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse Della data stessa sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento della prova pratica e della prova di idoneità tecnica si osserveranno le norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

La prova pratica e la prova di idoneità tecnica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà determinata dalla somma del punto conseguito in sede di valutazione dei titoli con il voto riportato nella prova pratica e con quello riportato nella prova di idoneità tecnica.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato e la prova di idoneità tecnica, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione. La patente di guida costituisce anche valido documento di identificazione per essere ammessi alle prove di cui trattasi.

Art. 9.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti ai quali verrà comunicato l'esito favorevole della prova pratica e della prova di idoneità tecnica e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove di caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed al-

l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 15 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e legge 19 ottobre 1970, n. 744), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 3 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati, con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di giorni venti da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso. Decadrà dal titolo alla riserva l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova pratica e la prova di idoneità tecnica ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dallo art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da avviare, con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso. Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui sopra, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 10.
Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che avranno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 11 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.
Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando, i quali, avviati con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, dovranno pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa entro il perentorio termine di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 12.
Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore o siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 3 e 4 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267, e successive modificazioni.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme di capi d'istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 3 e 4 tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 13.
Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina ad agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del

citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970
Registro n. 68 Difesa, foglio n. 67

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi sulla prescritta carta legale.

N. B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero l'indicazione di esse in modo generico o cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . ., nato a . . . . (provincia di . . .) il . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1970.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (provincia di . . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . . .;

di possedere il seguente titolo di studio (4) . rilasciato da . . . nell'anno . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . (5);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . presso . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se trattasi dell'Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . . (6);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria de (7) . . .;

di possedere regolare patente di guida di categoria . . recante il numero . . . e rilasciata dalla prefettura di . . . in data . . . .;

di risiedere in (8) . . .

. lì . .

Firma (9)

. . . .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 del bando di concorso.

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(6) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti d'impiego con una pubblica amministrazione.

(7) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (o assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili. A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(8) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero, numero di codice postale; comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà, in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa, specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia).

(9) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2
(rif. art. 2, primo comma, n. 3), del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6), lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (*);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3
(rif. art. 9 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 12 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27) e 30) possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatorio per i «profughi» (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo della riserva dei posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 11 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 12 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi raziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dallo ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (*):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato)

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4) del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

(420)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione e la esecuzione di un'opera d'arte destinata alla ricostruzione del monumento ai Caduti di tutte le guerre, in Montescudo.

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione e la esecuzione di un'opera d'arte appresso indicata destinata alla ricostruzione del monumento ai Caduti di tutte le guerre in Montescudo - capoluogo provincia di Forlì:

Descrizione dell'opera

Scultura in pietra, marmo, bronzo o altri metalli, di soggetto e dimensioni a libera scelta dell'artista concorrente, completo di basamento con dicitura commemorativa, scolpita o in rilievo La scultura dovrà essere solidamente ancorata al basamento.

Dovrà essere fornito inoltre quanto segue:

1) bozzetto del monumento con basamento, eseguito in gesso, nel rapporto 1:4;

2) elaborati di studio ed opportuni suggerimenti per la costruzione di un'adeguata fondazione al monumento, per la sistemazione dell'area adiacente di mq. 540 circa con previsione di aiuole ed alberature, per i quali dovranno essere presentate:

Un cartone in bianco e nero quale prospettiva d'insieme in scala 1:20;

Disegni comprendenti una planimetria generale in scala 1:100; pianta, sezioni e prospetto delle fondazioni e della superiore platea, in scala 1:10;

Relazione descrittiva dei lavori da eseguire e circa i materiali da impiegare.

L'esecuzione dei suddetti lavori sarà fatta a cura e spese dell'amministrazione.

Si consigliano gli artisti concorrenti a rendersi esattamente conto, mediante sopraluogo, dello stato di fatto e configurazione dell'area di sedime del costruendo monumento. La direzione dei lavori fornirà in sito eventuali chiarimenti richiesti.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista concorrente dovrà presentare il bozzetto e gli altri elaborati specificati nella descrizione di cui al precedente art. 1. Il bozzetto e ciascun elaborato dovranno portare la seguente intestazione generale: concorso per la ideazione ed esecuzione di un'opera d'arte per la ricostruzione del monumento ai Caduti di tutte le guerre in Montescudo. Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione, pure firmata, su carta da bollo da L. 500 nella quale il concorrente dovrà esplicitamente affermare che ha preso esatta cognizione di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8. In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione indicata al successivo art. 6 viene considerato a tutti gli effetti remunerativo degli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia in Bologna, via Dei Mille, entro e non oltre le ore 12 del 60° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovrebbero pervenire all'indirizzo suddetto dopo la scadenza di tale termine, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa tale scadenza il Provveditorato non risponde degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati escludendo quelli ritenuti non idonei e restando precisato che l'elaborato risultante al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Per l'opera prescelta verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso a corpo di L. 3.000.000 (tremilioni) comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera di impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione nessuno dei bozzetti presentati, sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 2 del presente bando. Ad esso sarà affidato l'incarico dell'esecuzione della opera, sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando e di cui l'artista concorrente potrà richiederne copia all'ufficio del genio civile di Rimini, via Gambalunga n. 46 direttamente o a mezzo di incaricato. A richiesta, detto Ufficio, invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio, potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copia planimetrica dell'area di sedime dell'edificando monumento.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 27 ottobre 1970

Il Provveditore: GRAUSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1970
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 125

(672)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6920 in data 29 settembre 1970, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1969;

Vista la rinuncia intervenuta per la condotta medica del comune di Olgiate Olona da parte del dott. Tarcisio Marangon;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Giorgio Gatti, nato a Sassuolo (Modena) il 15 novembre 1931, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Olgiate Olona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e del comune interessato.

Varese, addì 15 gennaio 1971

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(656)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.